



COMUNICATO UFFICIALE N. 123 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;**
- **Difesa in procedimenti disciplinari;**
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;**
- **Dissequestro;**
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario:** l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento;**
- **Secondo consulente di parte;**
- **Fase prodromica;**
- **Difesa per gli illeciti amministrativi**, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;**
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;**



- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)